

LV.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — Omaggi — Congedo — Comunicazione d'un progetto di legge d'iniziativa della Camera per la produzione dello zucchero indigeno — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione del bilancio definitivo di previsione della entrata e della spesa per l'anno 1883; 2. Proroga della Convenzione di commercio con la Svizzera; 3. Garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal municipio di Roma; 4. Assegnamento al comune di Norcia di un fondo destinato per la fabbricazione d'una borgata in quella città — Nomina di una Commissione per riferire seduta stante intorno al progetto di legge riguardante la Convenzione di commercio colla Svizzera — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Proroga della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia, nonchè dell'attuale trattamento in materia di tasse marittime accordate colla Convenzione postale 3 marzo 1869; 2. Proroga del Trattato di Commercio e di navigazione del 14 dicembre 1870 fra l'Italia e il Messico; 3. Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Montenegro; 4. Trattato di commercio e navigazione colla Germania; 5. Trattato di commercio e di navigazione colla Gran Bretagna; 6. Proroga della Convenzione di commercio colla Svizzera — votazione dei sei progetti di legge dianzi approvati, e di tre altri approvati in precedente seduta, e deposizione delle schede per la nomina di due commissari per la legge sulla fillossera — Presentazione dei seguenti disegni di legge: 1. Modificazioni alla legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'esercito; 2. Sulle irrigazioni; 3. Fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro; 4. Classificazione di alcune strade nazionali — Rinvio dell'interpellanza Majorana-Calatabiano alla prossima seduta — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata; 2. Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per relazioni di servizio doganale; 3. Convenzione colla Compagnia Eastern Telegraph Limited per comunicazioni telegrafiche sottomarine; 4. Modificazioni degli articoli 9, 10, 80 e 165 della legge sul reclutamento del regio esercito; 5. Provvedimenti pei danneggiati delle provincie napoletane e siciliane — Osservazioni dei Senatori Caccia, Finali e Morini e risposta del Ministro delle Finanze — Presentazione d'un progetto di legge pel collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica, e spesa relativa — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 22 aprile 1869 sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli — Discussione del progetto di legge sulle disposizioni concernenti i certificati ipotecari — Osservazioni del Senatore Riberi, e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Approvazione del progetto di legge sulla facoltà data al Governo d'applicare temporaneamente Magistrati d'appello alla Corte di cassazione di Palermo — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione senza discussione del progetto di legge per agevolare nei territori danneggiati dalle piene dell'autunno 1882 il credito alle provincie, ai comuni, ai consorzi e privati, a mite ragione d'interesse — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Giustizia, della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Raffaele Ortolani di un suo scritto intitolato *Ricordo italiano*, pubblicato in occasione delle nozze delle LL. AA. RR. il principe Tommaso di Savoia e principessa Isabella di Baviera.

L'ingegnere Lodovico Freschieri di un suo opuscolo intitolato: *Scuciture*.

Il Senatore Andrea Maffei di una sua versione del dramma lirico di Federico Schiller: *Omaggio delle arti*;

Il sindaco di Urbino a nome di quel Municipio, di una *Medaglia coniatà in memoria del IV centenario di Raffaello e del relativo diploma*;

Il Senatore Tommaso Vallauri di una sua opera: *Sui fasti della Monarchia di Savoia*;

Il signor A. Lironcurti di un suo *Lavoro statistico sull'esercizio delle strade ferrate in Italia*;

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti dell'Accademia musicale che fa parte di quel R. Istituto pel decorso anno 1882*;

Il Senatore G. B. Borelli, di un suo scritto: *Sulla questione semitica e sulla sua possibile soluzione*;

Il signor Sebastiano Cannizzo, di una sua *Raccolta di canti editi ed inediti*;

Il Rettore della R. Università di Napoli, dell'*Annuario di quella R. Università per l'anno scolastico 1882-83*;

Il soprintendente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, del *Volume 2° dell'archivio della scuola d'anatomia patologica*;

Il dottore Vincenzo Tecchio, di un suo scritto d'idroterapia intitolato: *La Vena d'oro nel 1882*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del fascicolo delle *Notizie degli scavi pel mese di marzo 1883*;

Il signor Carlo Crispo Moncada, di un suo volumetto di *Lezioni di zootechnia, igiene e giurisprudenza veterinaria per gli agricoltori*;

Il Senatore Vincenzo Errante, del volume secondo della sua *Storia dell'Impero Osmano*;

La Presidenza dell'Istituto di belle arti di Vercelli, di un'opera pubblicata dal signor Giuseppe Colombo, col titolo: *Documenti e notizie intorno agli artisti vercellesi*;

La legazione della Repubblica orientale dell'Uruguay, di un esemplare della *Statistica generale di quella Repubblica nel 1881* e del numero 134 del *Diario Oficial*;

Il signor cav. Salvatore Raineri, d'un suo *Scritto intorno al progetto d'un cavo telegrafico sottomarino tra Napoli e Palermo toccando Ustica*;

Il Conte Carlo Cassoli, di una sua traduzione in versi italiani del carne di Ovidio, *De arte amandi*;

La signora Lucia Leardi Antongini, di un suo scritto intitolato: *Cenni biografici di Carlo Leardi*;

Il sindaco di Velletri, di *Alcune epigrafi di argomento patrio pubblicate nella circostanza della inaugurazione d'un monumento eretto alla memoria dei prodi caduti in quel territorio nel 19 maggio 1849*;

Il Presidente della R. Accademia delle scienze di Torino, della dispensa 3^a volume XVIII degli *Atti di quella R. Accademia* e del tomo XXXIV, serie seconda delle *Memorie*;

Il Presidente della R. Accademia dei Lincei, del fascicolo 12^o, volume VII degli *Atti di quella R. Accademia*;

Il signor avv. Pietro Pasella, presidente di Corte di cassazione in ritiro, d'un suo opuscolo intitolato: *Del Governo della Sardegna, cessato il dominio dei Cesari Bizantini*;

Il marchese Oldoini Ministro d'Italia presso S. M. il Re di Portogallo, d'una sua versione italiana dell'opera del portoghese Di Serpa Pimentel, *Sulla nazionalità e sul Governo rappresentativo*;

I prefetti di Avellino, Genova, Forlì, Reggio Emilia, Bologna, Palermo, Chieti, Sassari, Mantova, Modena, Porto Maurizio e Padova degli *Atti di quei Consigli provinciali riferibili all'anno 1882*;

Il Ministro della Marina, dell'*Elenco dei fari*

e fanali sulle coste del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mare d'Azoff per l'anno 1883;

L'avv. Edoardo De Montel, di una sua Relazione alla Associazione progressista di Milano sul Progetto di riforma della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Ridolfi domanda un mese di congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Il signor Senatore Bargoni domanda un congedo perchè gli è impossibile di recarsi in questi giorni a Roma.

Se non vi sono opposizioni, anche questo congedo si intende accordato.

Il signor Presidente della Camera dei Deputati mi scrive:

Roma, addì 29 giugno 1883.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine indicato, d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta del 28 corrente mese con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento ».

Presentazione di 4 progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per « Approvazione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1883 ».

Prego il Senato a dichiarare l'urgenza di questo disegno di legge, commettendone l'esame alla Commissione permanente di finanza.

A nome anche del mio collega il Ministro degli Affari Esteri, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per autorizzare la « Proroga della Convenzione di commercio con la Svizzera. Chiedo che sia dichiarato d'urgenza. »

Ho poi l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, un disegno di legge per « Asse-

gnamento al comune di Norcia di un fondo già destinato a costruire una borgata in quella città ».

Infine, a nome del Ministro dell'Interno e mio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Autorizzare il Governo ad accordare la garanzia per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma ».

Chiedo al Senato che voglia deliberare che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e rinviato all'esame della Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo di previsione della entrata e della spesa per l'anno 1883. Questo disegno di legge sarà inviato alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro ha domandato che questo progetto di legge venga dichiarato di urgenza.

Se nessuno fa opposizione l'urgenza s'intende deliberata.

Do pure atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge intitolato: « Proroga della Convenzione di commercio con la Svizzera ».

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Mi rincresce che ancora non sia presente il Ministro degli Affari Esteri. Debbo però far preghiera in suo nome al Senato per la nomina di una Commissione d'urgenza per l'esame del progetto di legge per la proroga del Trattato di commercio con la Svizzera, il quale scade oggi stesso.

Prego quindi il Senato di voler consentire che il nostro Presidente nomini la Commissione, la quale seduta stante possa riferirne.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il signor Ministro, essendo la Convenzione di commercio colla Svizzera per scadere oggi stesso, domanda che, in via di urgenza straordinaria, come è contemplato dal nostro Regolamento, sia immediatamente nominata dal Presidente una Commissione per riferirne seduta stante.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta s'intende approvata.

Il Presidente nomina quella stessa Commis-

sione che ha già esaminato in questi giorni gli altri Trattati, cioè i signori Senatori: Manzoni, Cerruti, Assanti, Lampertico e Ghiglieri.

Si trasmette quindi ai signori Senatori, ora menzionati, il progetto di legge coi relativi documenti, pregandoli di ritirarsi dall'aula per deliberare e presentare al più presto la loro Relazione.

Do pure atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge intitolato: « Garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma ».

Questo progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, d'accordo col Presidente del Consiglio dei Ministri, va deferito alla Commissione permanente di finanze. Dello stesso progetto il signor Ministro ha pur fatto istanza che sia dichiarata l'urgenza.

Se non v'è opposizione l'urgenza è accordata.

Il signor Ministro delle Finanze ha pur presentato, e gliene do atto, il progetto di legge intitolato: « Assegnamento al comune di Norcia di un fondo destinato per la fabbricazione di una borgata in quella città » e ne ha chiesta l'urgenza, facendo istanza che venga rinviato alla Commissione di finanza.

Se nessuno fa opposizione, l'urgenza e il rinvio alla Commissione di finanza s'intendono accordati.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 58, 59, 60, 64, 65.**

PRESIDENTE. Io credo sarebbe opportuno invertire l'ordine del giorno, affinché prima di tutto possano venire discussi e votati i Trattati che sono d'immediata urgenza, giacchè scadono oggi stesso.

Se non vi sono opposizioni si comincia dunque dal primo e cioè: « Proroga della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia, non che dello attuale trattamento in materia di tasse marittime, accordato colla Convenzione postale del 3 marzo 1869 ».

Prego i signori membri della Commissione a voler prendere il loro posto.

Ha la parola il Senatore Ghiglieri per la lettura della Relazione.

Senatore GHIGLIERI (legge):

SIGNORI SENATORI. — Se negli interessi di ordine interno un Governo si trova libero nel fissare i termini di scadenza ai propri studi e ai propri lavori, non così accade negli interessi d'ordine internazionale nei quali una potenza estera studia per parte sua le proprie convenienze. Nella storia dei Trattati abbiamo visto dei negoziati prolungarsi per anni intieri prima di addivenire ad un definitivo accordo.

Il progetto di legge che oggi ci presenta il Ministero tende a rimandare fino a tutto il 30 giugno 1884 la scadenza di due Convenzioni fatte con la Francia, l'una nel 1862, l'altra nel 1869. Riflettiamo a queste due date e rimarremo convinti che considerazioni di convenienza e di giusti riguardi dovevano in allora indurre il regio Governo a sottoscrivere accordi che se non erano i migliori per il nostro paese, erano certamente i più adatti.

L'Italia unificata dovette, dopo quell'epoca, applicarsi allo studio dei suoi interessi interni e concentrarsi in sè stessa appunto per ben conoscere quali sarebbero le condizioni da mettersi per base ai suoi patti internazionali, tenendo sempre per fermi i principj da lei adottati, cioè le più ampie libertà nel suo sistema economico.

Voi comprenderete, o Signori, che nei Trattati coll'estero, dovendo stabilire una durata di diversi anni, val meglio il far bene che far presto. Una legge interna può modificarsi da un'altra legge; un Trattato è reso obbligatorio per tutto il tempo che gli è assegnato.

Animato da queste considerazioni, il Governo volle consultare il Paese prima di accingersi a riformare i suoi Trattati colle diverse nazioni, e fu nominata, or sono due anni, una Commissione d'inchiesta, che, con una non mai sperata celerità e con una intelligenza che onora i suoi membri, presentò al Parlamento il frutto dei suoi lavori.

Non è di troppo il concedere quattro mesi al regio Governo per compilare il progetto di una legge fondamentale economica atta a servire di base all'amministrazione interna e alle relazioni internazionali: questo progetto di legge il regio Governo si propone di sottoporlo al vostro esame entro il mese di novembre prossimo.

Sarà allora giunto il tempo di negoziare colla Francia un Trattato di navigazione che concili gli interessi dei due paesi, i quali sono certamente animati dai migliori sentimenti reciproci per

consolidare sempre più quei vincoli di buona amicizia e di perfette relazioni che devono unirli sotto il rapporto economico, come già lo sono sotto il rapporto politico.

La ristrettezza del tempo non consente alla vostra Giunta di addentrarsi in minuti particolari per i quali potrete consultare le chiarissime Relazioni fatte dal Ministero e dalla Giunta della Camera dei Deputati, ma unanime si trova il vostro Ufficio Centrale nel proporvi la pronta adozione del progetto di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione speciale.

Si rileggono gli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 1884 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo, e con obbligo di reciprocità, il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facoltà di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani o di altre nazioni nelle identiche condizioni.

Per le visite a bordo potranno di accordo esser prese le disposizioni opportune perchè le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerità ed alla regolarità delle comunicazioni postali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Proroga del Trattato di commercio e di navigazione del 14 dicembre 1870 fra l'Italia ed il Messico ».

Ha la parola il Senatore Ghiglieri per la lettura della Relazione.

Senatore GHIGLIERI (legge):

SIGNORI SENATORI. — Il regio Governo sottopone d'urgenza al vostro esame un progetto di legge tendente: 1° ad approvare gli effetti giuridici di due note prorogatorie scambiate a Messico fra il regio incaricato d'affari ed il Ministro messicano; 2° ad ottenere l'autorizzazione di negoziare altra proroga del nostro attuale Trattato fino a tutto il 30 giugno 1884, epoca in cui, è sperabile, si sarà potuto negoziare un Trattato definitivo che sarà presentato alla vostra approvazione.

La vostra Giunta ha esaminate le ragioni per cui il regio Governo non ha potuto finora concludere definitivamente questo nuovo patto, e le ha ravvisate accettabili.

La Repubblica della Confederazione Americana, si è trovata in questi ultimi anni in condizioni quasi identiche alle nostre, sotto il punto di vista economico. Anch'essa ha dovuto consultare i propri interessi e chiedere ai vari Stati confederati dei rapporti sulle loro condizioni economiche e sulle loro aspirazioni, e pare il risultato di questi studi abbia servito di base al Trattato concluso fra il Messico e la Germania; Trattato che il Messico si è imposto come modello, e le cui clausole nei loro principî generali non discordano da quelli del diritto internazionale europeo e di molti altri Stati americani.

I lavori già da qualche tempo intrapresi per compiere l'opera veramente colossale del canale interoceanico di Panama promettono alla navigazione europea e quindi alla nostra un facile accesso ai paesi messicani del Pacifico; circostanza che non dobbiamo omettere nel valutare i vantaggi delle future nostre relazioni con quel vasto paese ricco di agricoltura e di metalli e che in questi ultimi tempi ha mostrato di comprendere quanto apprezzzi il concorso della mano d'opera degli emigranti.

Egli è quindi necessario di accordare al regio Governo il tempo voluto, affinchè, ben meditati gl'interessi del nostro commercio, della no-

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1883

stra navigazione e della emigrazione nazionale, possa presentarci lo schema di un accordo che meriti la vostra sanzione.

Si è per questi motivi, che il vostro Ufficio Centrale unanime vi propone di confermare col vostro voto il qui unito progetto di legge.

PRESIDENTE. Si darà ora lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

Sono approvati ed avranno pieno effetto gli accordi intervenuti fra la regia Legazione a Messico e il Governo degli Stati Uniti messicani, in data delli 10 e 11 luglio e 26 dicembre 1882, coi quali venne prorogata fino al 31 dicembre 1882, e rispettivamente fino al 30 giugno 1883, la durata del Trattato di commercio e navigazione del 14 dicembre 1870, fra l'Italia e il Messico.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare, ove occorra, la durata del Trattato stesso oltre il 30 giugno 1883, per un termine non eccedente il 30 giugno 1884.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Montenegro » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Si rilegge l'articolo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Montenegro, firmato a Cettigne il 16 e 28 marzo 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di legge di un solo articolo, la votazione sarà rinviata allo scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge per il « Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania ».

La parola spetta al signor Senatore Lampertico per dar lettura della sua Relazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Scaduto fin dal 30 giugno 1875 il Trattato di commercio 31 dicembre 1865 cogli Stati dello Zollverein, e scaduta alla stessa data la Convenzione pur anco di navigazione 14 ottobre 1867 colla Confederazione della Germania del Nord, si vennero ripetutamente prorogando sino al 30 giugno 1883. Era certamente desiderabile e desiderato di uscire da questa condizione di cose provvisoria ed incerta. Ed il Governo del Re ha benemeritato dell'economia nazionale col divenire al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania, firmato a Berlino il 4 maggio 1883, e che approvato testè dalla Camera dei Deputati, viene ora presentato al Senato, perchè abbia effetto immediatamente, e precisamente col giorno di domani 1° luglio.

La tariffa doganale dell'impero germanico promulgata nel 1879 veniva applicata alle importazioni dagli Stati, che ai prodotti della Germania applicassero il trattamento daziario della nazione più favorita. Pei prodotti degli Stati che non avessero applicato per quelli della Germania questo trattamento, di favore, la Germania si riservava di riaggravare detta tariffa con una sopratassa del 50 per cento.

Alcuni dei dazi però della stessa tariffa doganale erano già gravosi pei prodotti nostri. Oltre di che la produzione e commercio nazionali si trovavano pregiudicati dalla stessa incertezza inerente a questa condizione di cose, e per cui si era sempre in timore che i dazi potessero quando che sia e da un momento

all'altro, trovarsi accresciuti, il che con grande scapito nostro era avvenuto nominatamente per l'uve.

La Camera dei Deputati pertanto il 24 maggio e il Senato il 30 maggio 1882 avean deliberato il seguente ordine del giorno:

« Si invita il Governo a non concedere nuove proroghe oltre il 30 giugno 1883, per le concessioni esistenti; ed a negoziare nell'intervallo accordi in conformità della tariffa e della durata stabilite nei Trattati con l'Austria-Ungheria e la Francia, ottenendo un trattamento più favorevole sui prodotti nazionali ».

Il che induceva la necessità di sistemare stabilmente le nostre relazioni commerciali colla Germania, stipulando a favore di essa il trattamento della nazione più favorita. Dovevamo così schermirci dal pericolo della sopratasta del 50 per 0/0 sulla tariffa comune, nello stesso tempo però ottenendo un qualche miglioramento nei dazi, che maggiormente riuscivano gravi pei prodotti nazionali.

La Relazione del Ministero alla Camera dei Deputati e la Relazione della Commissione della Camera dei Deputati chiariscono le gravi difficoltà che si son dovute superare. E a superarle ha grandemente contribuito l'alta equità, che ebbe a portarvi il Governo germanico, in guisa che il nuovo Trattato è pur anco non dubbia testimonianza delle relazioni amichevoli le quali sussistono fra l'Italia e quello Stato potente. Ci è anche arra a sperare che quegli stessi voti de'produttori nazionali che non poterono in tale congiuntura trovare soddisfazione, potranno tuttavia avvantaggiarsi delle buone disposizioni reciproche dei due Governi per via di successivi accordi, e certamente poi nella stessa equa applicazione del nuovo Trattato.

Nella strettezza del tempo noi non possiamo che indicare gli intendimenti precipui, che il Trattato ebbe in mira, e in quale misura ha potuto attuarli.

Il Trattato di commercio colla Germania, coll'applicare ai prodotti germanici il trattamento della nazione più favorita, ha prima di tutto assicurato ai prodotti nazionali, che si importano in Germania, l'applicazione della tariffa comune. Ed ha escluso con ciò il pericolo che sia riaggravata della sopratasta del 50 0/0.

Ha per alcuni prodotti agrari nazionali otte-

nuto una qualche riduzione al dazio d'importazione in Germania, ed ha assicurato la stabilità dell'esenzione per prodotti che già ne fruivano, ha tolto il pericolo d'ulteriore aggravamento di dazio per altri, per cui sarebbe invocata in vero una diminuzione ma non si è potuta ottenere.

Basta il por l'occhio ai prospetti dei dazi all'entrata in Italia e dei dazi all'entrata in Germania, che sono annessi al Trattato, per accorgersi, che non sono certamente irrilevanti i vantaggi che col Trattato si sono conseguiti.

Ed in vero le concessioni, che si son fatte da parte nostra, non escon dai termini, in cui il dazio cui si riferiscono è regolato già dalla nostra tariffa generale. Oltre di che cadono o sopra articoli, per cui possiamo liberamente affrontare la concorrenza, come per gli alcaloidi, o per articoli, che nella produzione nazionale non contano, come lo zinco, che noi mandiamo fuori presso che tutto sotto forma di minerale, e rinunciamo a lavorare, atteso principalmente il costo del combustibile. Per gl'istrumenti di ottica ed altri si era bensì chiesto un aumento, però il dazio che si è stipulato a favore della Germania è finalmente quello stesso che sta nella tariffa generale. Non giova soffermarsi sull'esenzione del dazio sul luppolo, che pagava finora un dazio, ma solo di una lira al quintale, dazio più di statistica che veramente produttivo, e che non dava se non reddito esiguo.

Ed intanto si sono assicurate per l'avvenire le esenzioni per lo zolfo greggio o raffinato; per tartaro parimenti greggio o raffinato; per sugo di liquerizia; per pollame d'ogni sorte; pei bozzoli; per la seta innaspata o flata, non tinta; pei cascami di sete tinte; pei coralli greggi; pel marmo greggio o semplicemente digrossato.

Si è ottenuta un'importante riduzione di dazio, da marchi 30 a marchi 10 per l'importazione in Germania dei datteri e mandorle secchi, e per gli aranci amari e granati secchi; da 60 a 30 per le olive: da 20 a 10 per l'olio commestibile in bottiglie o brocche, e da 8 a 4 per l'olio di oliva in botti; da 8 a 4 per gli aranci, cedri, limoni, freschi; per gli aranci amari, freschi; pei granati freschi; pei datteri e mandorle, freschi.

Gli articoli, per cui, dobbiam dirlo, non fu-

rono del pari i negoziati felici, ed a cui il Governo del Re non ne dubitiamo, rivolgerà le sue sollecitudini assidue per scongiurare una crisi funesta all'economia nazionale, sono: il vino, l'uva, il bestiame ed il riso.

Per l'uva si è conseguita la riduzione del dazio di entrata in Germania da 15 a 10 marchi; un rifiuto assoluto incontrò la riduzione del dazio sui vini. Concessa non ci fu riduzione sul dazio del riso: non ci fu concessa riduzione sul dazio del bestiame.

Certo non diremo irrilevante del tutto la riduzione del dazio sull'uva. Però giovi avvertire cosa, che, come ha dichiarato l'onorevole Ministro degli Esteri all'altro ramo del Parlamento, è già argomento di vive sollecitudini del Governo del Re. Non possiamo disgraziatamente dirci tuttora immuni dalla flossera, che già in quattro regioni minaccia questa principalissima delle produzioni nazionali. L'Italia non ha aderito alla Convenzione di Berna per provvedimenti contro la flossera, e questo per riservarsi libertà di provvedimenti più severi. Ma quando si trovasse del pari di fronte a un divieto d'introduzione da parte della Germania, e le uve non pigiate non potessero più importarsi dall'Italia in Germania, non per questo le uve pigiate cader devono sotto l'applicazione del dazio pel vino, e ci affidiamo per ciò agli avvedimenti e solerzia del Governo del Re.

Non sappiamo associarci alla ragione addotta dal Governo quanto al non essersi ottenuta alcuna riduzione del dazio sul riso, per la relazione cioè del dazio sul riso col dazio sui cereali. Nella tariffa daziaria i termini se ne discostano troppo, perchè il mantenimento dell'uno sia assolutamente vincolato al mantenimento dell'altro. E non sappiamo nemmeno confortarci di non aver ottenuto riduzione al dazio sul bestiame pel fatto che l'esportazione del bestiame sia stata in alcuni momenti notevole, perchè questo accadde solo per congiunture che non possono mettersi in conto dell'andamento normale dei traffici.

Noi ci felicitiamo col Governo del Re, e pel Trattato di per sè stesso, siccome quello che toglie il commercio da un pericolo tanto perturbatore, quanto si è la incertezza, e per il miglioramento che ha potuto in alcuni dazi ottenere.

Le esenzioni o riduzioni ottenute hanno tanto

maggior valore sino a che non sieno parimenti estese ad altri Stati, che possono entrare coll'Italia in concorrenza per gli articoli per cui queste concessioni si sono ottenute. Ora, essendosi chiesto al Reichstag se le concessioni fatte nei dazi all'Italia si sarebbero immediatamente estese agli stessi articoli provenienti da altri Stati, i Ministri si erano prima tenuti in prudente riserbo. Venne poi presentato al Reichstag un disegno di legge, che in fatto dichiara di estenderle agli articoli provenienti da altri Stati, non però alla Spagna; ed è appunto la Spagna, che eserciterebbe la maggior concorrenza per i prodotti, che più vennero favoriti dal Trattato di commercio.

Ciò non toglie che si richiami l'attenzione del Senato sopra la condizione gravissima, in cui tuttora si trovano rispetto al sistema daziario alcune delle più importanti produzioni nazionali: nominatamente il vino, il riso, il bestiame.

I trattati di commercio ed il sistema daziario non sono certamente i soli elementi da cui dipenda la prosperità dell'economia nazionale. Sopra di essa però esercitano fuori di dubbio influenza notevolissima. E con quella perfetta schiettezza, con cui proponiamo senza esitanza l'approvazione del Trattato, noi stessi e con noi, ne siamo certi, il Governo del Re, dobbiam essere persuasi che con ciò non è esaurito l'adempimento dei nostri doveri verso la produzione nazionale. Ci si affaccia un problema gravissimo, e per cui non saranno mai troppo sollecite le nostre cure per prenderlo nel più serio esame. Mentre ci urge necessità che tanta parte d'Italia, che ancora è deserta, diventi essa pure popolosa e coltivata, ci mette spavento il fatto altrove di già avvenuto, che paesi già ricchi per la produzione agraria si sono dovuti nelle nuove condizioni fatte dalla concorrenza mondiale lasciare in abbandono. Sarà un momento di transizione questo. Ma fino a che gli stessi produttori e la legislazione non abbiano saputo porsi in relazione colle nuove condizioni, che ci son fatte dalla concorrenza, che porta sul nostro mercato i prodotti da ogni paese del mondo, o, che è lo stesso, gravita grandemente sui prezzi, si può attraversare una crisi ruinosa.

Per non uscire dai termini, che non solo la brevità del tempo ma l'obbietto stesso di questa Relazione ci ingiunge, noi ci limitiamo a

porre il gravissimo tema. O per dir meglio, il tema ci è posto innanzi dallo stesso Trattato di commercio, siccome quello che per alcuni articoli, dei più importanti nelle nostre economie agrarie, lascia tuttora il campo alle sollecitudini del Governo, agli studi del Parlamento, e della nazione, a provvedimenti, in cui l'azione dello Stato e la operosità dei cittadini si trovino consociate per togliere l'agricoltura italiana a fiero esizio.

Le osservazioni già fatte nelle antecedenti Relazioni ci dispensano dall'espone particolarmente le clausole del Trattato concernenti i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, i disegni industriali o di fabbrica e la tutela dei diritti civili dei cittadini di Germania e d'Italia. Le stipulazioni del Trattato sono perfettamente conformi per la prima parte al principio accolto nelle Conferenze internazionali a Parigi per la tutela della proprietà industriale, e sono poi conformi al principio sancito dal nostro Codice dell'eguaglianza dei diritti degli stranieri e dei cittadini italiani. L'eccezione fatta per le persone giuridiche era una necessaria conseguenza della diversa condizione, in cui si trovano nei singoli Stati dell'impero.

Parimenti lodiamo la prudente riserva con cui stipulando il Trattato di navigazione, sostanzialmente conforme alla Convenzione 14 ottobre 1867, il Governo del Re si mantenne però in ordine al cabotaggio aperto l'adito a trar profitto di quelle deliberazioni che saran prese sulle proposte della Commissione d'inchiesta per la marina mercantile.

Proponiamo quindi al Senato l'approvazione dell'articolo unico, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania firmato a Berlino li 4 maggio 1883.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo articolo unico del progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Si rilegge l'articolo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania, firmato a Berlino il 4 maggio 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il.....

È aperta la discussione sopra questo articolo unico.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno la discussione sul « Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna ».

Prego l'onorevole Senatore Lampertico di dar lettura della sua Relazione su questo progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Il Trattato surroga quello del 9 agosto 1863, denunciato alla fine del 1875 e di poi prorogato l'anno in anno.

Le ragioni per cui non si era potuto sinora divenire alla stipulazione di un nuovo Trattato, sono già esposte nelle Relazioni del Ministero alla Camera dei Deputati. Ed è evidente il vantaggio di toglierci così a un'incertezza e precarietà sempre funeste al commercio. Di che, come pel Trattato di commercio e di navigazione colla Germania, ben dobbiamo felicitarci col Governo del Re.

La tariffa doganale della Gran Bretagna impone dazi a un numero limitatissimo di articoli. Di quelli che si importano dall'Italia due soli, e cioè le frutta secche ed i vini, sono tassati. La esenzione di che per tutti gli altri siamo in possesso ci dispensa di tenerne particolare menzione. Pei due articoli, che già eran tassati, i negoziati non furon felici di risultato, sebbene l'impegno che vi porta il Governo del Re e le stesse dichiarazioni del Cancelliere dello Scacchiere alla Camera dei Comuni il 5 aprile 1883, ci aprano l'animo a fiducia, che non abbia a tardare una qualche riforma, la quale venga in aiuto alla nostra produzione.

Il Trattato di commercio, testè approvato dalla Camera dei Deputati, venne salutato con plauso nella Gran Bretagna parimenti. Ed in vero,

se le importazioni dall'Inghilterra in Italia non sono di grande rilevanza ragguagliatamente a tutto il commercio inglese, in relazione però a tutto il commercio italiano son di non poca importanza. L'esportazione dall'Italia per la Gran Bretagna salì nel 1882 a 92 milioni di lire, dalla Gran Bretagna per l'Italia ammontò a 297 milioni.

E certamente non era senza utilità per la Gran Bretagna di porre al sicuro le sue manifatture da nuovi aumenti di dazi: questo almeno per le voci *vincolate* nei Trattati colla Francia e coll'Austria. È però da notare che per le altre conserviamo libertà d'azione, come per esempio pei filati di cotone. Sebbene per questi pure non intera, poichè essendo nel Trattato colla Francia *vincolati* i tessuti, per la relazione che vi ha fra il dazio sui tessuti e quello sui filati non potremmo portare modificazione al dazio stesso sui filati che entro certi limiti.

E tuttavia si deve pure por mente che essendo in gran parte le importazioni inglesi in Italia di merci di prezzo basso, i dazi nostri, *specifici*, vengono a gravitare sopra di esse più che sulle importazioni provenienti da altri Stati, e di merci di maggior prezzo.

Qui pure ci accade avvertire, che da momentanei aumenti, quali in qualche annata si riscontrano nel traffico di due Stati, non si può trarre un giudizio assoluto sulla bontà del sistema daziario, che ne regola le relazioni commerciali. Il commercio fra l'Inghilterra e l'Italia fu assai notevole nel 1881, poi andò soggetto a diminuzione. L'aumento del 1881 è da ascrivere, non che al miglioramento nell'aggio, ai buoni raccolti, che tennero dietro a due annate sinistre. Ma l'andamento normale delle relazioni commerciali fra Stato e Stato va desunto da tutto un insieme delle condizioni che lo determinano durevolmente.

E forse non è destituito di fondamento il dubbio che venne sollevato da qualche diario inglese, che l'aumento delle comunicazioni ferroviarie tra il nord dell'Europa e la penisola italiana porti un'alterazione alla corrente del commercio inglese, nominatamente per le merci per cui si preferisce la strada ferrata alla navigazione. Tuttavia si è a ragione notato che il nuovo valico del San Gottardo ha per terra accorciato pure il transito fra l'Italia e la Gran Breta-

gna. Per molti porti inglesi Anversa è più accessibile di Calais o dell'Havre, e la distanza da Anversa a Milano od a Genova pel Gottardo è minore di quella di qualsiasi porto francese passando pel Moncenisio.

Questo volemmo avvertire per quella connessione che vi ha strettissima fra i Trattati di commercio e tutto quanto concerne le vie di comunicazione. Le cure solerti del Governo del Re non saranno mai troppe perchè artificialmente non si sviino i commerci, per cui con tanto dispendio si è dischiuso trionfale cammino. I benefici del migliore dei Trattati di commercio possono altrimenti andare in parte perduti.

Non è esatto, che la Francia possa competere coll'Inghilterra del pari pei tessuti di lana e misti. Per quelli bensì, ma non per questi. Tanto è vero che l'Inghilterra vince per essi la concorrenza sullo stesso mercato francese, almeno per il prodotto più ordinario, *union cloth*. E non è esatto che questo sia escluso dal mercato italiano: ha dazio alto, ma tuttavia se ne fa importazione notevole (nel 1882, 7840 quintali, di cui 4740 dalla Gran Bretagna).

Il commercio inglese d'importazione in Italia nel 1882 superò quello di tutti insieme gli Stati seguenti: dell'Austria (190 milioni), della Germania (84), del Belgio (15), dell'Olanda (7). La sola importazione inglese ammontò a 297 milioni, mentre l'importazione da questi altri Stati tutti è stata di 296.

Certo dobbiamo esser soddisfatti del nuovo Trattato di commercio, che stabilmente sistema i nostri rapporti commerciali con quella operosa e libera nazione. E dobbiamo riconoscere che si tenne conto delle condizioni industriali nostre, ove si ponga attenzione ai dazi che gli Inglesi chiamano addirittura esorbitanti, e noi ci accontentiamo di qualificare convenienti a riguardo di alcuni prodotti, come nominatamente i filati e i tessuti di cotone.

Le relazioni antecedenti, l'imminenza del termine ci tolgono di entrare in altri particolari.

Solo vogliam notare, che l'arbitrato, il quale con singolare compiacenza il Governo del Re ha potuto introdurre in un protocollo che accompagna il nuovo Trattato, richiede però le più caute avvertenze nell'applicazione, per l'indole tanto diversa del sistema daziario inglese e del nostro.

L'Inghilterra, dinanzi a un giudizio d'arbitri che le riuscisse sfavorevole, non avrebbe quegli ostacoli, dipendenti da convenzioni, che avremmo noi per portarvi pronto rimedio con una nuova legge. E d'altra parte si è sui prodotti che si importano in Italia, non su quelli che si importano nella Gran Bretagna, che possono in ordine alle manifatture cadere le controversie, sulla estensione delle tariffe, sull'interpretazione delle voci, sulle assimilazioni dei prodotti. E perciò è tutto interesse nostro l'evitare prudentemente arbitrati, che possan portare nel nostro sistema daziario alterazioni alle previsioni, che si sien fatte per la buona economia della Nazione e dello Stato.

Ci affidiamo pertanto agli avvedimenti del Governo del Re. E senza più proponiamo al Senato l'approvazione dell'articolo unico che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna, firmato a Roma il 15 giugno 1883.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, si passa alla discussione speciale e si rilegge l'articolo.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna, firmato a Roma il 15 giugno 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il.....

È aperta la discussione speciale. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a squittinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge per la « Proroga della Convenzione di commercio colla Svizzera » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

Il signor Senatore Lampertico è pregato di riferire su questo progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Se pei Trattati di commercio colla Germania e colla Gran

Bretagna avremmo desiderato spazio di tempo che desse adito a far esame, non che di essi medesimi, delle loro attinenze, non esitiamo a dichiarare, che questo della proroga del Trattato di commercio colla Svizzera è partito per tutte le ragioni savissimo. Ed è quello che fa manifesto il più alto rispetto alla piena libertà di discussione nei due rami del Parlamento: quello pertanto, a cui il Governo del Re doveva attenersi e si è attenuto.

Infatti il 22 marzo ultimo scorso si è stipulato fra i plenipotenziari d'Italia e della Svizzera un nuovo Trattato di commercio.

Ora, il nuovo Trattato di commercio è stato già presentato all'altro ramo del Parlamento; ma non potè essere a tempo discusso, nè potè quindi essere portato all'approvazione del Senato.

Conseguentemente la proroga era una necessità, una necessità la quale preserva, anche al Senato, il tempo necessario per poter discutere ed esaminare tranquillamente il nuovo Trattato di commercio. Perciò senza la minima esitanza proponiamo al Senato la proroga della Convenzione di commercio colla Svizzera, così come ci viene proposta nel disegno di legge, quale venne approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare per un termine non eccedente il 31 marzo 1884 la Convenzione di commercio fra l'Italia e la Svizzera conclusa a Roma il 28 gennaio 1879.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, la votazione ne sarà fatta senz'altro a scrutinio segreto.

Ora si procederà alla votazione per l'appello nominale, tanto dei tre primi progetti di legge

indicati nell'ordine del giorno, quanto dei sei atti internazionali testè sottoposti a discussione.

Prego i signori Senatori a voler badare che, chiamati per appello nominale, devono oltre ai voti sui progetti di legge, deporre le schede per la nomina di due Commissari giusta il prescritto della legge sulla fillossera.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di 4 progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Modificazioni alla legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'esercito ».

Da parte poi del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ho l'onore di presentare un disegno di legge « Sulle irrigazioni »; ed un altro disegno di legge per la « Fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della Guerra della presentazione del progetto di legge relativo alle Modificazioni alla legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'esercito, e degli altri due progetti di legge pure da esso presentati da parte del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, relativi alle Irrigazioni e alla Fondazione di una Cassa nazionale per gli infortunî degli operai sul lavoro.

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla « Classificazione di alcune strade nazionali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora la parola spetterebbe al Senatore Majorana-Calatabiano, per isvolgere la sua interpellanza al Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed ai Ministri dei Lavori Pubblici

e d'Agricoltura, Industria e Commercio, intorno alle tariffe ferroviarie ed alla migliore attuazione in Italia del servizio cumulativo delle merci e dei viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, anche in relazione alle esigenze delle classi lavoratrici. Però non essendo presenti nè il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, nè il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, domando al signor Ministro dei Lavori Pubblici se intende d'assumere le parti anche dei detti suoi Colleghi assenti.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. L'onorevole Presidente del Consiglio non può intervenire in Senato per cagione di salute; e l'onorevole mio Collega d'Agricoltura, Industria e Commercio è trattenuto alla Camera per la discussione del progetto di legge sul bonifica-mento dell'agro romano; quindi io non so se l'onorevole Senatore interpellante intenda d'insistere nel fare oggi stesso la sua interpellanza. Per parte mia sono a disposizione del Senato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io sarei lieto d'attendere la presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio e dell'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per svolgere la mia interpellanza; ma siccome, rispetto all'onorevole signor Presidente del Consiglio, l'ostacolo spiacevolissimo alla sua venuta in Senato è quello della salute, così, avuto riguardo al momento della prossima chiusura della Sessione parlamentare, non so se lo attendere non dovesse significare abbandonare affatto l'interpellanza, il che io non vorrei.

Rimarrebbe ora in questione l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se il signor Ministro dei Lavori Pubblici crede di poter rispondere anche per lui, io non ho difficoltà in questo stesso momento di dare svolgimento alla mia interpellanza.

Se non è di questo parere, suppongo che il motivo a cui ha accennato l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici intorno all'assenza dell'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è transitorio e non andrà forse oltre

questa stessa tornata; io quindi non ho nessuna difficoltà di rimandare a domani lo svolgimento dell'interpellanza.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Mi sarebbe difficile l'affermare che io potrei rispondere anche per il Ministro dell'Agricoltura e Commercio, perchè non ho avuto punto il tempo di conferire con lui intorno alla interrogazione dell'onorevole Majorana-Calatabiano; quindi non potrei assumermi questa responsabilità.

Se l'onorevole Majorana crede di potere indugiare ad altro giorno questa interrogazione, allora ritengo che potranno essere presenti ambidue i miei onorevoli e più autorevoli Colleghi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io prego l'onorevole Presidente di lasciare la mia interrogazione all'ordine del giorno. Se domani ci sarà per lo meno l'onorevole ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, le daremo corso; altrimenti attenderemo il giorno seguente.

PRESIDENTE. Io non posso ancora sapere se domani il Senato vorrà tener seduta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Parlo del domani parlamentare; sarà dunque per la prima tornata del Senato.

PRESIDENTE. L'interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano è rinviata alla prossima tornata.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 37, 39, 40, 46, 45, 43, 54 e 48.**

PRESIDENTE. Ora, rimanendo sempre, come ho detto, aperte le urne, si procede alla discussione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Abbiamo per primo il progetto di legge intitolato: « Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata ».

Si dà lettura dell'articolo unico.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Si procederà a quella speciale.

Si rilegge l'articolo unico:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Alla provincia di Ascoli-Piceno, dello stabile demaniale in quella città detto delle poste e dei telegrafi pel prezzo di lire 5940, come da atto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Ascoli, in data 1° maggio 1881;

2. Alla provincia di Macerata, del palazzo prefettizio e locali annessi, per il prezzo di lire 64,000, come da atto stipulato in data 18 aprile 1882, a rogiti Lauri;

3. Al comune di Camerino, della parte del palazzo ex-ducale ad uso della sottoprefettura, e dei locali nel palazzo stesso già ad uso di carceri, per il prezzo di lire 14,423 40, come da atto 2 maggio 1882, a rogiti Bernardi;

4. Al comune di Roma, di una parte del fabbricato demaniale, caserma di Santa Maria, nella piazza del Collegio Romano, per l'allargamento dell'attigua via della Gatta, mediante il corrispettivo di una rendita sul Debito pubblico di lire 880, come da atto 26 marzo 1881, a rogiti del notaio dottor Camillo Vitti;

5. Al comune di Padova, degli spalti, mura, porte ed annessivi fabbricati ad uso degli uffici daziari, delle casematte sottoposte agli spalti e delle fosse esterne alle mura, alle condizioni e riserve espresse nel relativo contratto stipulato il 5 aprile 1882, a rogiti del notaio dottor Candiani, per il prezzo di lire 67,000, di cui lire 50,000 da versarsi ratealmente nelle casse demaniali e lire 17,000 da erogarsi in ampliamento di locali demaniali militari;

6. Al comune di Vicenza, dello stabile demaniale attiguo alla caserma di San Tommaso, con piccolo orto annesso, ad uso di palestra ginnastica, per il prezzo complessivo di lire 3110 e centesimi 80, come da atto 11 marzo 1882, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Vicenza;

7. Al comune di Brescia, dei fabbricati demaniali delle ricevitorie daziarie alle porte Milano, Venezia e Pile, non che di uno stabile detto la Polveriera Vecchia, il tutto pel prezzo di lire 17,349 40, come da contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 21 giugno 1882 presso l'Intendenza di finanza in Brescia;

8. Al comune di Benevento, dello stabile denominato di San Modesto, di quella città, per il prezzo di lire 3404 54, come da contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato il 2 settembre 1882 presso l'Intendenza di finanza in Benevento;

9. Al comune di Dolo, per sè e per gli altri comuni del distretto, dello stabile demaniale ivi situato, ad uso di carcere mandamentale, e del piccolo terreno annessovi, il tutto per il prezzo di lire 10,060, come da atto 25 febbraio 1881, e da altro supplemento 24 maggio 1882, rogati dal notaio dottor Francesconi;

10. Al comune di Cologna Veneta, di una parte del fabbricato demaniale ivi esistente, ad uso di pretura e di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 4405 80, come da atto 14 luglio 1880, a rogiti Benedetti;

11. Al comune di Massa Superiore, di un fabbricato demaniale ad uso di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 7750, come da atto 28 novembre 1881 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Rovigo;

12. Al comune di Codroipo del fabbricato demaniale ad uso di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 6252 60, come da istrumento 4 novembre 1881, a rogiti del notaio dottor Zurri;

13. Al comune di Loiano, di una parte dello stabile demaniale ivi esistente, ad uso carcere mandamentale, per il prezzo di lire 2100, come da atto stipulato in forma pubblica amministrativa il 7 settembre 1881 presso l'Intendenza di finanza di Bologna;

14. Al comune di Villafranca di Verona, del castello omonimo, ad uso di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 2000, come da contratto 11 febbraio 1882 e da atto supplemento 7 aprile anno stesso, ambedue a rogiti del notaio dottor Bartolomeo Giusto;

15. Al comune di Spezia, di una piccola casa ivi esistente già ad uso della sanità marittima e di un casotto attiguo, per l'attuazione del piano regolatore mediante il prezzo di lire 1900, come da contratto 28 gennaio 1882, a rogiti del notaio dottor Roisecco;

16. Al comune di Mira, del locale demaniale detto dell'Argana per l'allargamento di una

strada consorziale, mediante il prezzo di lire 120, come da atto 20 ottobre 1881 in forma pubblica amministrativa redatto presso l'Intendenza di finanza di Venezia.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, l'articolo unico viene rimandato alla votazione per scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per relazioni di servizio doganale » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si procederà alla speciale.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione conclusa fra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali o daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate in Berna il.....

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà il medesimo rinviato per la votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzione colla Compagnia *Eastern Telegraph Limited* per comunicazioni telegrafiche sottomarine » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

Se nessuno fa osservazioni, si omette la lettura della Convenzione e si procede alla discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si procede alla speciale.

Si rilegge l'articolo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa Convenzione del 2 feb-

braio 1883 stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la Compagnia *Eastern Telegraph*, per la proroga della concessione di una comunicazione telegrafica fra l'Italia e l'Egitto approvata colla legge del 4 maggio 1873, n. 1349, e pel mantenimento di sette comunicazioni telegrafiche sottomarine nello stretto di Messina.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Ora, secondo l'ordine del giorno procederemo alla discussione del progetto di legge per modificazioni agli articoli 9, 10, 80 e 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Si rilegge l'articolo:

Articolo unico.

Agli articoli 9, 10, 80 e 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. Il riparto del contingente di 1^a categoria fra i vari circondari è fatto per decreto reale sulla media del numero degli iscritti, che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1^a, nella 2^a e 3^a categoria.

Alla media del numero degli iscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1^a categoria di ciascun circondario, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del circondario stesso, però nella proporzione percentuale degli iscritti trovati idonei ed arruolati.

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, seguendo le norme stesse indicate nel precedente articolo. Salvo la città di Napoli, tutte le altre, che comprendono più mandamenti nel

loro territorio, sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 80. Gli iscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri *cinquantacinque*, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva e, non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

E all'articolo 165 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nei casi contemplati nello articolo 131 di chiamate alle armi per solo scopo d'istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari, se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola su questo articolo unico, è rinviato allo scrutinio segreto.

Non essendo momentaneamente presente l'onorevole Ministro Guardasigilli, si lasciano per ora a parte i due progetti di legge segnati coi numeri 10 e 11 dell'ordine del giorno, e si passa a quello segnato col n. 12 relativo ai « Provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. La Commissione di finanza domanda al signor Ministro delle Finanze e del Tesoro, se egli ed il Governo consentono nell'interpretazione che la Commissione stessa dà all'art. 4 del progetto di legge.

Essa crede che, nonostante che l'art. 1 del progetto di legge parli di: « Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane », si debba seguire un criterio più

largo nella sua applicazione. Sta bene che i provvedimenti pei danni derivati dai *saccheggi*, dagli *incendi* sieno circoscritti per luogo e per tempo dai due decreti dittatoriali del 23 e 29 ottobre 1860; ma per quanto riguarda ai condannati, ai carcerati, agli esigliati e in generale a tutti coloro che soffrirono persecuzione per causa politica, ci sembra che non debba il provvedimento essere limitato agli anni 1848 e 1849, ma invece estendersi a tutti coloro, che ebbero a subire vessazioni dal Governo borbonico nel tempo decorso dal 1849, alla cessazione del Governo stesso, ossia dal 1849 al 1860.

Credo che dichiarazioni in questo senso largo siano state fatte dal Ministro alla Camera dei Deputati, e tuttavia sarebbe cosa utile e grata alla Commissione di finanza di sentirle ripetere qui in Senato in nome del Governo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Alla Camera dei Deputati il Ministro dell'Interno difendendo questo disegno di legge fece appunto la dichiarazione, che ora l'onorevole Senatore Finali chiede sia rinnovata in nome del Governo al Senato, e cioè che l'indennità, e i compensi pei saccheggi ed incendi, siano limitati ai fatti del 1848 e 49, ma che gli altri risarcimenti per danni derivati da persecuzioni politiche debbano estendersi anche a fatti posteriori a quegli anni, e precisamente infino al 1860.

In somma la limitazione al 1848 e 49 è unicamente e tassativamente ristretta ai saccheggi ed agli incendi.

L'onorevole Senatore Finali sarà soddisfatto di questa dichiarazione che qui ripeto a nome del Ministero.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. La dichiarazione fatta or ora dal signor Ministro delle Finanze e del Tesoro in nome del Governo soddisfa pienamente al desiderio della Commissione permanente di finanza, la quale appunto solamente nel presupposto di questa dichiarazione del Governo proponeva al Senato di approvare il pro-

getto di legge senza alcuna modificazione all'art. 1.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Seguendo lo stesso indirizzo che ha mosso la Commissione permanente di finanza a fare prima della discussione degli articoli talune domande, e l'onorevole signor Ministro delle Finanze a dar fuori l'analoga dichiarazione a nome del Governo, - io pregherei l'onorevole Ministro di fare anche un'altra dichiarazione in ordine alle seguenti osservazioni.

Ricorda il signor Ministro che per questa legge è dato il termine di un anno agli interessati per produrre le domande, cioè a coloro che reputano aver avuto una delle due specie di danno, o nella persona, o nella proprietà. Questo termine non è detto nella legge se sia o no perentorio; però vi ha una disposizione nell'art. 7, la quale è così concepita: « Le ricadenze del fondo delle lire 700,000 saranno impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 18 anni la predetta somma a beneficio dei danneggiati ».

Ora, se va interpretato il termine d'un anno come perentorio, sorge a me un dubbio sul come si potrebbe attuare dalla Commissione la disposizione dell'art. 7, se è già in questo periodo assolutamente limitato agli interessati il diritto a dimandare l'applicazione dei benefici della legge dittatoriale? Invero, se la Commissione nominata dal Governo, che io auguro solertissima, avesse ventura di esaminare i titoli, di vagliarne le conseguenze e di classificarli in due o tre anni al più, come potrà avvenire che in 18 anni vi sarebbero ricadenze del fondo delle lire 700,000 che inservirebbero per fare nuove concessioni, quando - essendo perentorio il termine dell'anno - non sarebbe permesso fare altre dimande dopo che fosse spirato?

Ma - poichè questo dubbio viene mentre siamo a discutere questa legge negli ultimi giorni della Sessione, - io crederei che se il signor Ministro si adagiasse a dare a quest'articolo, - dal quale sembra emergere una tale evidente antinomia, - la spiegazione che indicherò, si potrebbe pergiungere a scongiurare quello inconveniente, e dare applicazione all'art. 7.

La Commissione ha un grave bisogno da compiere; essa non potrà dar corso a tutte le

domande che le pervengono nell'anno, nè in uno, nè in due anni di seguito, nè la somma di lire 700,000 potrebbe bastare a dar completa soddisfazione ai diritti che sarebbero messi in esperimento dai danneggiati. Crederei quindi che quest'articolo si dovesse interpretare nel senso che - non potendo venir classificati tutti in un anno i danneggiati che si sono presentati nell'anno - la Commissione potrà far quella classificazione in modo di graduatoria e per quella serie di anni, dimodochè troverà in siffatta progressiva serie le lire 700,000 sempre intere, la scadenza sempre pronta, e così praticcherà quello che si chiama dall'art. 7 nuova concessione a dimande prodotte dentro l'anno, ma esaminate, vagliate ed assegnate per cadauno de' 18 anni.

Se all'onorevole signor Ministro garbasse questa interpretazione lo pregherei di rispondere; altrimenti ne discuteremo quando è tempo di votare l'art. 7.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo che il termine di un anno sia perentorio per la presentazione delle domande, ma non credo che la Commissione debba esaurire l'esame delle domande nell'anno medesimo.

La Commissione potrà esaminare i documenti e prendere le sue deliberazioni anche dopo che sia spirato il termine perentorio per la presentazione delle domande.

Ciò potrà essere spiegato anche nel regolamento.

Risposto così al dubbio fondamentale dell'onorevole Senatore Caccia, mi pare che venga da sè la conseguenza a cui egli stesso ha accennato, e cioè, che la Commissione farà la graduatoria delle diverse liquidazioni di danni e darà posto alle più prevalenti, entro i limiti di capienza del fondo esistente, salvo poi a soddisfare al debito verso gli altri danneggiati il cui diritto sarà stato accertato dalla Commissione, secondo le ricadenze annuali del fondo delle 700,000 lire.

Ad ogni modo assieuro l'onorevole Senatore Caccia che nel regolamento si terrà conto delle sue osservazioni e si schiarirà questo e qualche altro dubbio che potrebbe sorgere nell'applicazione pratica della legge.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze che si compiace accettare la mia preghiera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO rilegge gli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di annue lire 700,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in un capitolo intitolato:

« Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane ».

Questa somma sarà destinata per tre quarte parti a favore dei danneggiati politici delle provincie napolitane, e per un quarto a favore di quelli delle provincie siciliane.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata parimenti la spesa di annue lire 100,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in un capitolo intitolato:

« Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane ».

(Approvato).

Art. 3.

La concessione delle assegnazioni vitalizie, delle indennità e dei sussidi sarà fatta per decreto reale in seguito a giudizio di speciali Commissioni composte di membri del Parlamento, di magistrati e funzionari dello Stato; da nominarsi dal Governo, una per le provincie napolitane, ed un'altra per le provincie siciliane.

Ciascuna Commissione sarà composta di sette membri.

(Approvato).

Art. 4.

Hanno diritto alla concessione dell'assegno vitalizio, dell'indennità o del sussidio tutti coloro che patirono danno nei saccheggi del 15 maggio 1848 in Napoli; nei saccheggi e negli incendi del settembre 1848 in Messina, e dell'aprile 1849 in Catania; quelli che furono carcerati o condannati per causa politica; quelli che per la stessa causa furono perseguitati, emigrarono in conseguenza di mandato di arresto sia dell'autorità giudiziaria, sia dell'autorità politica, o furono violentemente espulsi dallo Stato.

Il diritto al compenso pei danni sofferti può anche esercitarsi dagli ascendenti, dalle vedove e dai figli e discendenti dei danneggiati.

(Approvato).

Art. 5.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge il Governo nominerà le Commissioni di cui al precedente articolo, alle quali i danneggiati dovranno presentare le loro dimande nel termine di un anno.

Con reale decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla nomina delle Commissioni, saranno indicate le norme da seguirsi sia per l'accertamento dei fatti esposti nelle dimande, sia per l'attribuzione dei compensi.

(Approvato).

Art. 6.

Le indennità non potranno concedersi che a ristoro di danni patiti nei saccheggi e negli incendi delle proprietà private; gli assegni vitalizi e sussidi saranno accordati a ristoro degli altri danni sofferti per causa politica e di cui al precedente articolo.

In tutti i casi sarà tenuto conto dei compensi che fossero stati precedentemente accordati sotto qualsiasi forma e titolo per la causa del patito danno; e nella concessione degli assegni e dei sussidi si avrà riguardo alla condizione economica dei richiedenti.

(Approvato).

Art. 7.

Le ricadenze del fondo delle lire 700,000

saranno impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 18 anni la predetta somma a beneficio dei danneggiati. Dal diciottesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio, e sarà corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni.

(Approvato).

Art. 8.

Le ricadenze del fondo delle lire 100,000 saranno parimenti impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per quindici anni la predetta somma a beneficio esclusivo dei danneggiati delle provincie siciliane. Dal sedicesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio e sarà corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni.

(Approvato).

Art. 9.

Negli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 si comprenderanno tutte le somme finora assegnate o disponibili per pensioni vitalizie, indennità e sussidi a' danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane.

(Approvato).

Senatore FINALI *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI *Relatore*. Il Ministro nel presentare al Senato questo progetto di legge, concludeva la sua Relazione col dichiarare che esso poneva studio « nei limiti che sono imposti dal supremo dovere di mantenere inalterato l'equilibrio del bilancio, al modo come procedere ad un'equa e prudente riparazione dei danni che cittadini e comunità ebbero a patire per la redenzione d'Italia ».

La vostra Commissione non è entrata in questa larga via accennata dal Ministero nella sua Relazione; benchè essa abbia accennato a molti fatti memorabili che entrano nella storia della rivoluzione e della redenzione italiana;

ha accennato al gran numero delle vittime; a danni gravissimi i quali non hanno avuto alcun ristoro, specialmente per considerazioni finanziarie.

Ma coerentemente al progetto di legge si è limitata a chiamare l'attenzione del Governo sopra un punto speciale; e mi sia permesso leggere quella parte della Relazione, che brevemente ne tratta.

« Ma poichè trattasi, come dicemmo, di dare più larga soddisfazione, che non avessero fin qui, agli intendimenti decretati dal Dittatore Garibaldi, che alle provincie meridionali fanno uno speciale trattamento, siamo indotti a pregare il Governo di esaminare se per avventura qualche altro decreto o provvedimento congenere aspetti ancora la esecuzione; poichè in presenza di provvedimenti già decretati dai Governi locali, vien meno la ragione politica, che non convenga dal Governo nazionale usarsi disparità di trattamento in parità di condizioni fra le varie provincie che ora costituiscono il Regno, e resta la sola considerazione finanziaria ».

Quanto al generale intendimento che il Governo professò nella sua Relazione, non abbiamo che a pigliarne atto, colla riserva che non debba mai essere disturbato l'equilibrio e il buon assetto del bilancio: ma ciò che riguarda la sua speciale raccomandazione, la Commissione permanente di finanza sarebbe grata all'onorevole signor Ministro se egli volesse dare qualche affidamento; o per lo meno dichiarare semplicemente che esso terrà conto della preghiera che gli è indirizzata.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io non potrei rimettermi intieramente alle dichiarazioni che a questo proposito furono fatte dal Governo alla Camera elettiva.

Alla Camera dei Deputati fu dichiarato che questo disegno di legge non è che la esecuzione del decreto di Garibaldi Quindi ha il carattere di un provvedimento speciale.

Quanto alla questione generale, dei danni derivati dalla gloriosa costituzione dell'unità della patria, bisogna fare una distinzione.

Dei danni di guerra non v'è luogo a parlare.

Ma vi sono alcuni risarcimenti che possono avere la loro ragione giuridica e civile in atti dei Governi passati. Tale è il caso delle somministrazioni fatte da alcuni comuni toscani per il mantenimento delle truppe austriache; tale ancora, sino ad un certo punto, è il caso del prestiti lombardo e veneto del 1849.

La riserva a cui il Governo accennò nell'altro ramo del Parlamento, era relativa a questi casi speciali, e non può giammai in nessuna guisa estendersi alla questione generale dei danni di guerra di qualunque altra natura.

Il Governo nel formulare quella riserva non mancò di dichiarare ancora in modo molto esplicito che i provvedimenti che, o avrebbe presi, secondo le sue facoltà, o avrebbe proposti al Parlamento, sarebbero sempre stati subordinati alla disponibilità del bilancio, e sottoposti alla condizione essenziale che non si avesse a recare detrimento alla finanza pubblica, o compromettere in nessuna guisa l'equilibrio del bilancio dello Stato.

Spero che l'onorevole Relatore vorrà essere soddisfatto di queste dichiarazioni che sono le sole che io posso fare perchè le sole che siano consentanee allo stato delle cose e alle presenti condizioni nostre.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Su questo doloroso argomento, benchè io sia qui arrivato ultimo, sento il bisogno di dire poche parole perchè ebbi l'onore di essere, non una, ma tre o quattro volte nelle Commissioni che si occuparono di questa grave questione.

Io non ho nulla da eccepire a ciò che ha detto il signor Ministro delle Finanze, quanto all'integrità del bilancio. Noi abbiamo sempre inteso di subordinare le nostre richieste alle esigenze dello Stato e siamo disposti di aspettare e di rimanere gli ultimi. Non intendiamo disturbare menomamente l'assetto finanziario.

Se non che, noi vorremmo che fosse alfine accennato che quando verrà il momento dell'abbondanza di mezzi, il Governo si farà un debito di esaudire anche i voti dei paesi subalpini stati danneggiati.

Non parliamo di danni propriamente detti, o Signori, perchè questi li abbiamo già dimenticati; ma parliamo di requisizioni, di da-

naro dato. I comuni hanno dovuto pagare i loro debiti con contribuzioni, con sovrimposte; quindi pare che il giorno dovrà pur venire in cui si dia qualche cosa anche a quelle provincie. Rispettiamo pure, lo ripeto, l'equilibrio del bilancio. D'altronde sono tanti anni che aspettiamo; e potremo pure, sempre rammentandoci di quei solenni momenti a cui abbiamo assistito e guidati dall'amore della patria, aspettare e sperare ancora. Ma almeno ci si lasci qualche speranza!

Intanto debbo ringraziare la Commissione permanente di finanza che si è ricordata di quei paesi i quali hanno tanto sofferto per il riscatto nazionale. Aspetto dall'onorevole Ministro delle Finanze una parola nel senso almeno che quando le finanze lo permetteranno, si provvederà al compenso delle requisizioni prestate al nemico.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo che a favore dei comuni e delle provincie piemontesi furono già presi dei provvedimenti per risarcirli almeno in parte delle fatte somministrazioni, ma non conosco i particolari di questa antica questione, e devo dichiarare all'on. Morini che se io mi sono espresso in termini alquanto ristrettivi, non ho inteso di dire che, laddove vi fossero ancora altre ragioni civili e giuridiche di risarcimento a favore di quei comuni, non debbano essere presi in considerazione dallo Stato. Vi è una graduatoria necessaria in questioni di natura così difficile e delicata.

Naturalmente il Governo ha il dovere di occuparsi dei casi più urgenti, dove la ragione giuridica è prevalente; ma esso non mancherà di certo, a misura che le condizioni finanziarie lo concederanno, di estendere anche più largamente la sua azione riparatrice nell'interesse non di una sola regione, ma di tutte le provincie d'Italia, perchè tutte concorsero e cogli averi, e con sacrifici di ogni natura alla redenzione gloriosa della patria.

Io spero che l'on. Morini troverà ragionevoli le mie parole. Non posso prendere impegni precisi; ma posso assicurarlo che il Governo intende di procedere con criteri larghi di equità senza distinzione di provincie e di regioni,

poichè si tratta di danni sofferti da tutti nel comune e sacro interesse dell'unità d'Italia.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Ringrazio l'onorevole Ministro della cortese, quantunque un po' vaga, sua risposta, la quale è per me e lo sarò spero per le provincie state taglieggiate, di qualche sollievo.

Non posso però non ricordare con animo commosso i gloriosi tempi passati ed i proclami d'allora, i quali ci garantivano, quasi ci promettevano, un risarcimento. Allora si ci si raccomandava di sopportare per la riuscita della impresa con stoica fermezza non i danni, non le requisizioni, ma gli insulti del baldanzoso nemico, e l'amor di patria ce ne infiltrò la forza. Ma venga almeno il giorno del risarcimento.

Intanto, mentre noi continueremo ad attendere con animo calmo e sereno tempi più opportuni, io prendo atto delle speranze che mi lascia il Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, questo progetto di legge sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. A nome del mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei Deputati, che autorizza il collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica e la spesa relativa.

Sono incaricato di pregare la cortesia del Senato di volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici. Avendo poi il signor Ministro fatta istanza perchè questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza, se nessuno fa opposizione, questa urgenza sarà dichiarata.

(È accordata).

Passiamo ora all'altro progetto di legge: « Modificazione alla legge 22 aprile 1869,

n. 5026 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato », del quale si dà lettura. (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io adempio il debito di rendere grazie alla Commissione permanente di finanza ed al suo egregio relatore dell'importante Relazione che ha presentato in appoggio di questo disegno di legge, e nel tempo stesso dichiaro che il Ministero farà tesoro dell'osservazioni che si contengono nella Relazione medesima e procurerà di renderle praticamente efficaci mediante disposizioni del regolamento che dovrà essere fatto per l'esecuzione della legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Ringrazio a nome della Commissione l'onorevole signor Ministro delle Finanze delle dichiarazioni che si compiacque di fare, e prima di tutto delle parole cortesi colle quali si è espresso.

La Commissione annette molta importanza a questa assicurazione dell'onorevole Ministro delle Finanze, perchè crede che, informando il regolamento nel senso da lei indicato, raggiungeremo veramente una grande perfezione negli ordini contabili, che sarà anche efficace per il buon andamento generale della finanza.

Queste dichiarazioni ero in dovere di fare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola nella discussione generale, si procede alla speciale.

Si rilegge l'articolo 1°.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

(Approvato).

Art. 2.

L'anno finanziario comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto generale del patrimonio dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni, e registrati alla Corte de' conti, le quali saranno imputate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento;

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

(Approvato).

Art. 4.

Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso l'esercizio del bilancio, anco tutte quelle che per qualsiasi altra causa, durante il suindicato periodo, si verificassero nelle varie consistenze patrimoniali.

(Approvato).

Art. 5.

Il conto dei residui del bilancio sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono però riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.

(Approvato).

Art. 6.

Nel mese di novembre il Ministro del Tesoro presenterà al Parlamento già stampati:

1° il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;

2° un progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

3° il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

(Approvato).

Art. 7.

Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente conterà dello stato di previsione della entrata e di quelli della spesa, distinti, questi ultimi, per Ministeri.

Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi.

Gli stati di previsione saranno approvati con altrettante leggi separate.

Il riepilogo sarà approvato colla legge relativa allo stato di previsione dell'entrata.

(Approvato).

Art. 8.

Il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprenderà:

1° il prospetto dei capitoli del bilancio da variarsi, sia per leggi già votate dal Parlamento, sia per nuove occorrenze, ovvero per prelevamenti già approvati sul fondo di riserva;

2° il riepilogo del bilancio di previsione rettificato colle modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

Vi sarà unita la presunta situazione delle attività e passività dell'amministrazione del Tesoro alla fine dell'esercizio.

(Approvato).

Art. 9.

Colla legge d'assestamento del bilancio si approvano i capitoli portanti variazioni e il riepilogo del bilancio di previsione rettificato, nonchè i provvedimenti che abbisognassero

per assicurare il pareggio delle entrate colle spese.

(Approvato).

Art. 10.

Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministro del Tesoro compilerà per distribuirsi ai membri del Parlamento una tabella esplicativa, nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:

1° le somme approvate col bilancio di previsione di che all'art. 7;

2° le variazioni approvate colla legge di assestamento del bilancio;

3° le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza;

4° i residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio risultanti dal rendimento di conti;

5° la previsione di cassa.

(Approvato).

Art. 11.

Il rendimento di conti dello Stato sarà diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo e comprende:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;

d) le partite di giro;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

f) la dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;

g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:

a) le materie proprie del conto del Tesoro;

b) le attività e passività disponibili;

c) le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;

d) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passività dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali iscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

Il rendimento dei conti dello Stato avrà inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, nonchè tutti quei conti speciali che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei buoni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprietà dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.

(Approvato).

Art. 12.

Entro il mese di dicembre il Ministro del Tesoro farà l'esposizione finanziaria.

(Approvato).

Art. 13.

Restano in vigore le disposizioni della legge 22 aprile 1869, n. 5026, non modificate dalla presente.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, un testo unico della legge di contabilità generale dello Stato con le modificazioni introdotte o necessariamente dipendenti da questa legge.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il Regolamento approvato con decreto reale 4 settembre 1870, n. 5852, e successivi, in quanto possa occorrere per mettere le disposizioni regolamentari relative all'amministrazione e contabilità generale in armonia colle disposizioni organiche della legge.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1884.

(Approvato).

Art. 16.

Con legge speciale da presentarsi nel venturo novembre dal Ministro del Tesoro, sarà provveduto all'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Per l'anno finanziario 1884-85, il Ministro del Tesoro adempirà alle prescrizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge entro il mese di novembre 1883.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto, come gli altri sarà votato a scrutinio segreto.

Essendo ora presente il signor Ministro Guardasigilli procederemo alla discussione del progetto intitolato: « Disposizioni concernenti i certificati ipotecari » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Io credo che possa essere opportuno uno schiarimento, il quale eviterebbe forse qualche dubbio che potrebbe sorgere nell'attuazione di questa legge. Giusto il disegno, i conservatori dell'ipoteca non devono comprendere nei certificati quelle iscrizioni, le quali siano senza specificazione d'immobile.

Ora, a senso dell'art. 1979 del Codice civile

l'immobile deve essere specificamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, dei numeri di catasto e dei suoi confini.

Certo, se nelle iscrizioni non vi ha cenno d'immobile, oppure se sono prese genericamente sopra i beni presenti e futuri, non può sorgere alcun dubbio. Ma facciamo il caso che l'iscrizione sia presa sopra uno stabile del debitore posseduto nel territorio di... o di una casa posseduta nella città di... senza nessuna altra indicazione nè di confini, nè del numero di catasto.

In questo caso si deve quest'iscrizione considerare come inesistente?

Io mi permetto di fare questa domanda all'onorevole Ministro Guardasigilli perchè mi si è presentata la questione di un'ipoteca legale iscritta semplicemente sopra la casa del debitore, posseduta nella città di...

Una recentissima sentenza d'una Corte d'appello ha dichiarato che quella iscrizione era valida. Ora, quali sarebbero le conseguenze che deriverebbero nel caso in cui un conservatore, credendo che quella iscrizione fosse nulla, la omettesse nei certificati? Chi compera l'immobile pagherebbe il prezzo e si troverebbe quindi obbligato a pagare anche l'ammontare dell'iscrizione. Chi contratta dovrebbe perdere quelle garanzie ipotecarie che si riprometteva quando egli dal certificato rilevava che non esisteva quella iscrizione che il conservatore ritenne insussistente.

Io non intendo presentare nessun emendamento; ma mi permetto unicamente, lo ripeto, di chiedere uno schiarimento che forse servirà di norma al fine di evitare possibili inconvenienti.

GIANNUZZI-SAVELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANNUZZI-SAVELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La preoccupazione dell'on. Riberi è certamente legittima; ma se egli pone mente a quello che si è detto nelle relazioni presentate alla Camera dei Deputati, e al modo anche come l'articolo è concepito, vedrà che non si è voluto che il conservatore dovesse trascurare altre iscrizioni se non quelle di cui fosse molto facile il riconoscere la perenzione. Se mai, come in questo caso che l'onorevole Riberi propone,

si presentassero iscrizioni fatte in modo che il conservatore non potesse riconoscere se siano valide, naturalmente il conservatore le comprenderà nello stato ipotecario.

Mi pare che con questo schiarimento la legge non presenti alcun dubbio; tanto più che, appunto per questo, come vede l'onorevole Riberi, si è detto che il conservatore non dovesse comprendere nei certificati quelle iscrizioni che non sono rinnovate e che non sono specificate, a termine del primo capoverso dell'articolo 38 della legge transitoria. Nel secondo capoverso poi dell'articolo medesimo della legge transitoria, è fatto un altro caso in cui i fondi, che una volta erano ipotecati, fossero per avventura passati in altre mani sia per alienazione che per trasmissione; in questo caso era evidente che il conservatore non poteva riconoscere se un fondo aveva mutato padrone o se l'antico padrone era morto ed aveva lasciato degli eredi.

Egli è per questo precisamente che si è detto che, siccome il conciliatore non è giudice per risolvere questioni che si presentano e che richiedono una competenza non commessa a lui, così queste iscrizioni egli le deve comprendere nei certificati. Come del pari, quando in una specificazione mancasse o l'uno o l'altro elemento sul quale giuridicamente si potesse questionare se l'iscrizione sia valida o nulla, certo è che il conservatore ha diritto e dovere di comprendere queste iscrizioni nei certificati, e quindi la legge avrà unicamente quell'effetto che le si è voluto dare, ossia che i certificati non comprendono iscrizioni inutili.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Ringrazio l'onorevole Ministro del dato schiarimento, il quale, credo, potrà servire di norma ai conservatori delle ipoteche.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

I conservatori delle ipoteche non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1. Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile, senza determinazione di

somma o senza specificazione degli immobili, le quali non sieno state regolarizzate a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2. Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

Per le iscrizioni novamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato « Facoltà al Governo di applicare temporaneamente magistrati di appello alla Corte di cassazione di Palermo » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, si passa alla speciale e si rilegge l'articolo.

Articolo unico.

È data facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte di cassazione in Palermo consiglieri di Corte d'appello fino al numero di quattro, ed un sostituto procuratore generale pure di Corte d'appello, surrogando, ove occorra, i funzionari medesimi nelle Corti donde furono scelti, e ripartendo fra le attuali sezioni i consiglieri applicati, secondo le norme rispettivamente stabilite negli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (serie 2^a).

PRESIDENTE. È aperta la discussione speciale su questo articolo unico.

GIANNUZZI-SAVELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIANNUZZI-SAVELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho chiesto la parola solo per fare una dichiarazione ed è la seguente: che ho letto con grande attenzione ed interesse la Relazione scritta, a

proposito di questo progetto di legge, dall'onorevole Senatore Miraglia; e che io mi associo intieramente al pensiero che ha dettato quelle sue osservazioni ed applicherò tutta la mia opera per soddisfare, nei limiti del possibile, tutti i desiderî da lui manifestati. Anzi intendo di prevalermi dei lumi ch'egli, colla sua intelligenza e colla sua grande esperienza potrà fornirmi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale ringrazio il signor Ministro di avere accettate le raccomandazioni a lui rivolte.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo unico, esso sarà votato a scrutinio segreto.

Abbiamo ora finalmente all'ordine del giorno il progetto « Disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle piene dell'autunno 1882 il credito alle provincie, ai comuni, consorzi e privati a mite ragione d'interesse » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procede alla discussione speciale degli articoli.

Si rileggono quindi gli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA rilegge gli articoli.

Art. 1.

Il Governo dal Re è autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di 20 anni, al pagamento dell'interesse sulle somme, che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882, deliberino di prendere a prestito e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni.

I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei consorzi idraulici, ed anche per fare mutui a proprietari danneggiati.

La somma dei prestiti non potrà eccedere com-

plessivamente 20 milioni di lire per tutti i territori sopra menzionati.

(Approvato).

Art. 2.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali dovranno esser prese e comunicate al Governo non più tardi del 31 dicembre 1883.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme che le provincie daranno a prestito ai comuni, ai consorzi idraulici ed ai proprietari saranno, unitamente all'interesse, restituite in un periodo non maggiore di venti anni.

La misura dell'interesse non potrà eccedere quella che la provincia avrà pattuito coll'assuntore del prestito, diminuita del due per cento corrisposto dallo Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Le provincie provvederanno alle rate di ammortamento ed all'interesse del capitale mutuato per proprio conto colla sovrimposta alle imposte erariali sui fabbricati e sui terreni.

Per i prestiti che le provincie contrarranno nell'interesse dei comuni o consorzi di comuni, i comuni stessi, in ragione della rispettiva competenza, dovranno rilasciare all'assuntore dei prestiti tante delegazioni quante corrispondono ai bimestri compresi nel termine a cui si estenderà l'ammortamento sugli esattori delle imposte dirette, giusta l'articolo 5 della legge 27 marzo 1871, n. 131.

I centesimi addizionali necessari per la restituzione del capitale mutuato e per il pagamento degli interessi, non saranno computati nel massimo di sovrimposta, consentito dalle leggi ai comuni ed alle provincie.

(Approvato).

Art. 5.

I consorzi idraulici, ai quali sarà concessa la distribuzione di una quota parte dei prestiti

fatti dalle provincie, giusta l'articolo primo della presente legge, saranno obbligati a presentare i conti preventivi annuali alla competente autorità tutoria; e qualora non li presentassero, o non comprendessero nei conti prodotti le quote necessarie agli interessi ed all'ammortamento, si provvederà a termini dell'art. 44 della legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonificazioni.

(Approvato).

Art. 6.

I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai proprietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti.

I proprietari, sieno essi corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati, il cui valore, diffalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarci.

(Approvato).

Art. 7.

La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti stipulati dalle provincie allo scopo stabilito dalla presente legge, sarà anticipata dalle provincie stesse, considerate come intermediarie delle sovvenzioni che esse daranno agli enti, corpi morali o privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi.

(Approvato).

Art. 8.

I contratti dei prestiti fatti dalle provincie e da queste concessi ai comuni, ai consorzi ed ai proprietari saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Le iscrizioni a garanzia dei contratti di prestito saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

(Approvato).

Art. 9.

È stabilito a tutto dicembre 1884 il termine per la concessione di prestiti ai privati.

(Approvato).

Art. 10.

Per gli scopi della presente legge, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.

I proprietari non potranno domandare questi documenti, che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovrà trattenerli nel proprio archivio.

(Approvato).

Art. 11.

Dei 20 milioni, di cui all'art. 1, la somma di lire 2,000,000, complessivamente per tutte le provincie, potrà essere destinata a piccoli prestiti ai danneggiati dalle inondazioni, non superiori a 3000 lire ciascheduno, da farsi, sulla garanzia personale, a mezzo di Banche popolari, Casse di risparmio ed altri istituti di beneficenza o previdenza, i quali si costituiscano garanti verso le provincie della intera restituzione della somma dentro un periodo di tempo non maggiore di 10 anni.

Ai contratti richiesti per l'esecuzione del presente articolo è applicabile il disposto dell'articolo 8.

(Approvato).

Art. 12.

Gli istituti indicati nell'articolo precedente faranno i prestiti ad un interesse non superiore a quello da loro pagato alla provincia e condurranno la relativa gestione gratuitamente mantenendola sempre, con conto speciale, separata e distinta dalle altre loro operazioni.

Ciaschedun istituto risponderà soltanto della somma da esso assunta dalla provincia e rela-

tivi interessi calcolati colle norme dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 13.

Le Banche cooperative e popolari sono autorizzate, secondo gli articoli 11 e 12 della presente legge, a concedere prestiti ai danneggiati dalle inondazioni che non fossero soci e con modi e termini di restituzione diversi da quelli permessi dai loro statuti.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentita la Commissione reale incaricata della distribuzione dei sussidi di cui l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1882, n. 1147, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Si procede ora all'estrazione a sorte degli scrutatori delle schede per la nomina dei due commissari, giusta il prescritto della legge sulla fillosera.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha presentato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati riflettente la classificazione di nuove strade nazionali.

Nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati si dice che il Ministero della Guerra ha fatto istanza perchè queste strade fossero classificate nazionali per esigenze militari, e specialmente quella da Cuneo a Prazzo per Val di Maira, della quale è affermata dal Ministero la necessità assoluta per la difesa dello Stato.

Mi sembra che non sia necessario addurre motivi, per indurre il Senato a dichiarare di urgenza questo progetto di legge. Io quindi pregherei il Senato a voler accordare l'urgenza.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1883

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Mi associo all'onorevole Riberi per pregare il Senato a voler accordare l'urgenza di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, la domanda d'urgenza fatta dal signor Senatore Riberi, ed acconsentita dal signor Ministro della Guerra, s'intende accordata.

Per lo scrutinio delle schede portanti la nomina di due commissari, giusta il prescritto della legge sulla fillossera, sono stati estratti a sorte i signori Senatori Bruzzo, Vitelleschi e Longo.

La votazione a scrutinio segreto è chiusa.

I signori Senatori Segretari sono pregati di procedere allo spoglio delle urne.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Concorso del Governo nella spesa dell'Esposizione nazionale in Torino nell'anno 1884:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Aumento di fondi assegnati per l'inchiesta agraria e proroga del tempo stabilito per compierla:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali:

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	7
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Proroga della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia, non che dell'attuale trattamento in materia di tasse marittime accordate colla Convenzione postale del 3 marzo 1869:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Montenegro:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	2
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Proroga del Trattato di commercio e di navigazione del 14 dicembre 1870 fra l'Italia ed il Messico:

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	8
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania:

Votanti	70
Favorevoli	67
Contrari	1
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna:

Votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1883

Proroga della Convenzione di commercio colla Svizzera:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	2
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì prossimo:

Al tocco. Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una Pretura nel Comune di Terranova Pausania;

Riparto tra lo Stato e gli enti interessati della spesa necessaria all'esecuzione delle opere di bonificazione, contemplate dalla legge 23 luglio 1881;

Produzione dello zucchero indigeno;

Modificazioni alla legge 29 giugno 1882, sull'ordinamento dell'esercito;

Collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica;

Classificazione di strade nazionali.

Alle ore due pom. Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata;

Convenzione colla Svizzera per relazioni di servizio doganale;

Convenzione colla compagnia *Eastern Telegraph* per comunicazioni telegrafiche sottomarine;

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie Napoletane e Siciliane;

Modificazioni alla legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Disposizioni concernenti i certificati ipotecari;

Facoltà al Governo di applicare Magistrati di appello alla Corte di cassazione di Palermo;

Disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle piene del 1882 il credito alle Provincie, ai Comuni, Consorzi e privati.

II. Interpellanza del Senatore Majorana-Catlabiano al Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed ai Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, intorno alle tariffe ferroviarie ed alla migliore attuazione in Italia del servizio cumulativo delle merci e dei viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, anche in relazione alle esigenze delle classi lavoratrici.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Maggiori spese dell'anno 1882 da aggiungersi al bilancio di definitiva previsione per l'anno medesimo;

Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1882;

Convalidazione di un decreto reale di prelevamento di somma dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1883.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).